

Comune di Borriana (Biella)

Statuto Unione dei Comuni del Biellese Centrale.

UNIONE DEI COMUNI DEL BIELLESE CENTRALE

STATUTO

I N D I C E

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - RISORSE FINANZIARIE

Art. 4 - SEDE DELL'UNIONE

Art. 5 - STEMMA E GONFALONE

Art. 6 - ADESIONE ALL'UNIONE

Art. 7 - RECESSO DALL'UNIONE

Art. 8 - SCIoglimento DELL'UNIONE

Art. 9 - ATTIVITA' REGOLAMENTARE

TITOLO II – L'ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10 - ORGANI DELL'UNIONE

Art. 11 - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

CAPO I – IL CONSIGLIO

Art. 12 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELL'ORGANO

Art. 13 - I CONSIGLIERI

Art. 14 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Art. 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

CAPO II – IL PRESIDENTE

Art. 17 - ELEZIONE, CESSAZIONE

Art. 18 – COMPETENZE

Art. 19 – VICE-PRESIDENTE

CAPO III – LA GIUNTA

Art. 20 – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

Art. 21 – COMPETENZE

Art. 22 – FUNZIONAMENTO

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I

Art. 23 – PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

Art. 24 – PERSONALE

CAPO II – IL SEGRETARIO – I FUNZIONARI – I SERVIZI

Art. 25 – IL SEGRETARIO

Art. 26 – I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 27 – INCARICHI DI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 28 – LA CONSULTA DEI RESPONSABILI DI SERVIZI

Art. 29 – GESTIONE DEI SERVIZI

CAPO III – IL CONTROLLO INTERNO

Art. 30 – PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Art. 31 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 32 – CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Art. 33 – CONTROLLO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI MONOCRATICI

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE

Art. 34 – PRINCIPI GENERALI

Art. 35 – ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 36 – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 37 – ISTANZE E PETIZIONI

CAPO II – ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 38 – ACCESSO

Art. 39 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 40 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 41 – STATUTO

Art. 42 – REGOLAMENTI

Art. 43 – ADEGUAMENTO A LEGGI SOPRAVVENUTE

Art. 44 – ENTRATA IN VIGORE

Tabella A)

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1- OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni di Borriana, Cerrione, Ponderano e Sandigliano, denominata "Unione dei Comuni del Biellese Centrale" (nel prosieguo denominata "Unione"), è costituita, con decorrenza dal 01/01/2015 e durata a tempo indeterminato, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente Statuto.
2. L'Unione è Ente Locale ed è dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. Elementi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

ART. 2 – FINALITA'

1. L'Unione si propone di svolgere le seguenti funzioni e servizi, nella loro più larga accezione e delle forme gestionali giudicate più economiche che garantiscono il migliore rapporto costo/qualità del servizio stesso, con l'ottimale utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - h. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - i. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - l. i servizi in materia statistica.
2. Previa apposita convenzione i sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficio di stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa.
3. L'Unione, a seguito di formale deliberazione dei Consigli dei Comuni membri, debitamente accettate dal Consiglio, può estendere l'attività associata anche ad altri servizi a condizione che siano di interesse comune per tutti i Comuni aderenti, ed eserciterà inoltre ogni altra funzione delegata dai Comuni stessi qualora sia prevista dalla normativa nazionale e/o regionale un obbligo di gestione associata.

In particolare, potrà essere delegata di attuare investimenti per conto dei Comuni membri, a condizione che gli stessi conferiscano le risorse necessarie ed aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario di cui all'articolo successivo, con modalità che saranno definite dal Consiglio dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
5. Per la gestione dei servizi trasferiti, i comuni conservano i poteri di indirizzo attribuiti ai rispettivi organi consiliari dall'art. 42 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

7. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

8. Costituiscono, altresì, finalità dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti le funzioni ed i servizi gestiti direttamente, seguendo manovre tariffarie determinate anche disgiuntamente da atti di indirizzo autonomi adottati dai Comuni membri, e perseguendo comunque l'obiettivo di conseguire la massima armonizzazione sul territorio.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, di cui ai precedenti commi, attraverso contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati secondo i seguenti criteri:

a) per quanto attiene ai servizi ed alle funzioni non aventi diretta incidenza territoriale: direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, da determinarsi ogni anno, entro il 31 gennaio, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

b) per quanto attiene ai servizi ed alle funzioni aventi anche incidenza territoriale: direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, con incidenza per il settanta per cento, combinata con l'estensione del proprio territorio, di cui alla tabella A) allegata, con incidenza per il trenta per cento, da determinarsi ogni anno, entro il 31 gennaio, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il ricorso alternativo all'ipotesi a) o b) dei criteri di riparto sarà determinata dal Consiglio in sede di elaborazione del cronoprogramma da adottarsi, concernente l'attivazione delle funzioni e servizi delegati.

5. I trasferimenti di cui al comma precedente sono disposti, a regime, entro le seguenti scadenze:

- Entro il mese di febbraio: I acconto nella misura del 50% dei trasferimenti dell'anno precedente;

- Entro il mese di maggio: II acconto nella misura del 30% della previsione di Bilancio dei trasferimenti relativi all'esercizio di competenza;

- Entro il mese di settembre: III acconto nella misura del 20% della previsione di Bilancio dei trasferimenti relativi all'esercizio di competenza;

- Entro 30 gg. dall'approvazione del Rendiconto di gestione: quota a conguaglio positiva o negativa.

Esclusivamente per il primo anno di attivazione, i trasferimenti verranno calcolati seguendo le fasi di conferimento progressivo dei servizi, secondo il cronoprogramma e secondo la previsione di spesa contenuta nel Programma Strategico; il versamento delle quote relative dovrà essere effettuato dai Comuni conferenti entro il mese precedente l'attivazione della funzione e/o servizio delegato.

Ad avvenuto conferimento delle funzioni da gestire in forma associata, i Comuni membri possono prevedere l'integrale trasferimento delle risorse finanziarie a disposizione, trattenendo unicamente le risorse necessarie al mantenimento delle proprie funzioni residue. I criteri di utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione che in tale contesto si creerà in capo all'Unione, da porre a disposizione dei Comuni membri, saranno stabiliti dal Consiglio, con parametri che tengano dovutamente conto del diverso apporto finanziario e della diversa capacità contributiva dei singoli Comuni.

6. La liquidazione delle quote di trasferimento verrà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 4 – SEDE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha sede amministrativa e legale nel Comune di Sandigliano, presso la sede Municipale.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti Uffici distaccati di decentramento amministrativo con funzione di sportello per il cittadino.

Art. 5 – STEMMA E GONFALONE

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Comuni del Biellese Centrale, e con lo stemma approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza può essere esibito il gonfalone dell'Unione, nella forma da definire ed approvare dal Consiglio dell'Unione, accompagnato dal Presidente o suo Delegato.

Art. 6 – ADESIONE ALL' UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, corredata della deliberazione Consiliare assunta con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Unione, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'Ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, nello stesso termine, i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.
4. Al Comune istante può essere richiesta una quota di partecipazione, da definire dal Consiglio dell'Unione in sede di esame della richiesta di adesione, rapportata agli investimenti fatti. Detta quota andrà a sgravio dei trasferimenti a carico dei Comuni che hanno costituito, ab origine, la presente Unione.

Art. 7 - RECESSO DALL'UNIONE

1. Il recesso degli aderenti è ammesso previa notificazione al Consiglio dell'Unione della deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio Comunale, con la maggioranza di due terzi, almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve creare nocumento all'Unione e l'Ente che recede dovrà formalmente accollarsi, ripartiti in base alla propria quota di riparto di cui al precedente art. 3, comma 4, riferita all'anno precedente al recesso, tutti gli oneri pluriennali in corso, compreso il costo del personale assunto fino al momento del recesso stesso.
3. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
4. In conseguenza del recesso, l'Unione, senza particolari formalità, e con deliberazione del Consiglio, va a rideterminare la nuova struttura degli Organi, da sottoporre ai singoli Consigli Comunali per la modifica Statutaria.
5. La nuova determinazione delle quote di ripartizione verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con proprio provvedimento.

Art. 8 – SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Trascorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione, L'Unione si scioglie quando almeno la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione.
2. Nei caso previsto al precedente comma, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dalla data della deliberazione dell'ultimo Consiglio Comunale necessario per raggiungere almeno la metà dei Comuni aderenti.
3. Dell'evento di cui al precedente comma ne prende atto il Presidente, con proprio provvedimento, assumendo pro tempore le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
5. Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nelle proporzioni stabilite dal Commissario liquidatore sulla base delle quote stabilite per la determinazione dei trasferimenti, determinate ai sensi dell'art. 3, comma 4, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento; ciò privilegiando comunque il criterio del riassorbimento nelle dotazioni organiche del Comune di provenienza.

ART. 9 – ATTIVITA' REGOLAMENTARE

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e del presente Statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II – L'ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 10 – ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta Unionale. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di garantire, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'ente.
2. Sono organi per la gestione amministrativa: il Segretario dell'Unione, il Coordinatore Amministrativo qualora nominato, ed i funzionari dell'Unione ai quali siano state attribuite le funzioni di gestione ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

ART. 11 – STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Sindaci. Ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
2. Agli Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Tit. III – Capo IV del DLgs 18.8.2000 n. 267.

CAPO I – IL CONSIGLIO

ART. 12 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELL'ORGANO

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali, per quanto compatibili.
2. Fatto salvo quanto indicato nell'art. 15, comma 2, il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da due Consiglieri (di cui uno riservato alla minoranza consiliare), di ogni Comune aderente, eletti dai rispettivi Consigli Comunali tra i propri consiglieri secondo le modalità stabilite nel successivo comma 3.
3. Ciascun consiglio comunale, entro quarantacinque giorni decorrenti dal 1/1/2015 in fase di avvio dell'Ente, e successivamente entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti a seguito della tornata elettorale, elegge, al proprio interno, tra i consiglieri, i membri di propria spettanza con il sistema del voto limitato. Ciascun consigliere quindi può esprimere una sola preferenza e saranno eletti coloro i quali otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età o, in presenza di più soggetti della stessa età, colui che sarà estratto mediante sorteggio tra i medesimi soggetti.
4. Nel caso in cui vi siano tornate elettorali diversamente temporizzate nei Comuni costituenti l'Unione, il Sindaco ed i Consiglieri rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale neo insediato subentrano al Sindaco ed ai Consiglieri rappresentanti uscenti, in seno al Consiglio dell'Unione.
5. I Consiglieri dell'Unione, anche se non rieletti alla carica di consigliere comunale, rimangono in carica ed esercitano le relative funzioni, fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla elezione dei successori, le funzioni di consigliere dell'Unione.
7. Nei casi di dimissioni, decadenza rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta

successiva alla comunicazione della vacanza, con le modalità di cui al precedente comma 3, rispettando comunque la quota di riserva alla minoranza consiliare.

ART. 13 – I CONSIGLIERI

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti ed i doveri stabiliti per i Consiglieri Comunali. In particolare hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione equivale ad ingiustificabilità delle assenze.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, motivi inderogabili di lavoro, temporanea assenza dalla residenza comportante distanza eccessiva per l'accesso alla sede dell'Unione, ogni altra motivazione che dimostri inequivocabilmente la casualità dell'assenza e la volontà del Consigliere di portare a termine il proprio mandato.

5. I Consiglieri non residenti nel territorio dei Comuni partecipanti all'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede municipale del Comune nel quale rivestono la carica di amministratore comunale. E' consentito provvedere all'invio di comunicazioni o notifiche mediante Posta Elettronica Certificata.

ART. 14 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede ad eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Unione per il conseguimento dei compiti statutari.

Compete in particolare di:

1) approvare i regolamenti che dovranno regolare il funzionamento e la gestione delle funzioni e dei servizi, tranne quello di organizzazione per il quale dovrà unicamente tracciare gli indirizzi generali.

2) approvare il Bilancio di Previsione annuale e triennale dell'Ente e la relativa relazione previsionale e programmatica;

3) approvare il Rendiconto di gestione dell'Ente;

- 4) proporre ai Consigli Comunali degli Enti partecipanti la estensione della attività dell'Unione ad altri servizi di comune interesse;
 - 5) deliberare le variazioni di Bilancio;
 - 6) deliberare l'assunzione di mutui passivi per la esecuzione di lavori di interesse comune, qualora non trovino rispondenza in alcun provvedimento consiliare di programmazione.
 - 7) approvare il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale di attuazione.
 - 8) eleggere il Presidente dell'Unione
 - 9) adotta ed approva gli atti di programmazione urbanistica intercomunale
 - 10) adotta la programmazione triennale delle assunzioni
 - 11) delibera in merito a tutto quanto previsto, ed in quanto applicabile, all'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, provvede all'elezione del Presidente dell'Unione che deve essere scelto tra uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
3. Nella seduta successiva all'elezione, da tenersi entro 90 giorni, il Presidente presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica i compiti assegnati ai componenti la Giunta dell'Unione.
4. Ai fini di cui al precedente comma 2, si intende per prima seduta quella convocata dopo la tornata elettorale che interessi la maggioranza dei comuni aderenti, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.
5. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco del Comune che, al 31 dicembre precedente, aveva il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dall'ultima comunicazione necessaria alla costituzione del nuovo Consiglio.
6. La seduta nella quale si provvede alla elezione del Presidente è presieduta dal Sindaco che ne ha disposto la convocazione.

ART. 16 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare e corredate dalle relative proposte.
3. In caso di urgenza il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro quarantotto ore.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.
5. La trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti o valutazioni di persone viene effettuata in seduta non pubblica e la votazione relativa è tenuta a scrutinio segreto.
6. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri assegnati e a maggioranza di voti, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto.
7. In caso di parità nella votazione, l'atto deliberativo si intende non approvato.

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 17 – ELEZIONE, CESSAZIONE

1. L'elezione del Presidente (scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti) avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero

di voti. Risulta eletto chi ha raggiunto la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il più giovane di età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La Presidenza provvisoria dell'Ente, dopo le consultazioni amministrative comunali che interessino la maggioranza dei comuni aderenti e dal momento della proclamazione degli eletti, viene automaticamente assegnata al Sindaco del Comune più popoloso dell'Unione, sulla base dei dati di popolazione risultanti al 31.12 dell'anno precedente, e sarà mantenuta fino all'elezione del Presidente da parte del nuovo Consiglio dell'Unione.

5. In tale periodo mantengono le proprie funzioni di Coordinamento amministrativo e Responsabilità di Servizi i soggetti a ciò nominati dal Presidente uscente.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento aritmetico, e deve contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed acquisizione al protocollo generale dell'Ente.

ART. 18 – COMPETENZE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Unionale, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze il Presidente:

a) Coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) Attribuisce gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa tenendo conto delle professionalità esistenti nell'Ente, e sulla base degli indirizzi di organizzazione stabiliti dalla Giunta. Nel caso di carenza di organico o di mancanza di idonea professionalità, gli incarichi di direzione possono essere conferiti con contratti di diritto privato ed a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito del pubblico impiego.

c) Svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente.

d) Nomina il Segretario dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta.

e) Promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

f) Promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione.

g) Stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta.

h) Ha facoltà di delegare a singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti.

i) Autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

l) Rappresenta l'Ente in giudizio, fatte salve le vertenze di natura tributaria riservata al Responsabile del Servizio Tributario, ed in tutti i contratti relativi a diritti reali di godimento in cui l'Ente sia parte.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 19 – VICE-PRESIDENTE

1. Il vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dagli altri componenti della Giunta in ordine crescente di età.

CAPO III – LA GIUNTA

ART. 20 – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, più n. 2 Assessori nominati dal Consiglio, tra i componenti degli esecutivi dei Comuni membri, nella stessa seduta nella quale viene nominato il Presidente; essa è presieduta e convocata dal Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione.
2. La giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
3. Il Presidente ha facoltà di affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti; ogni Assessore, relativamente alla delega ricevuta, si avvale della collaborazione a latere degli Assessori dei Comuni membri competenti in materia, pur non avendo questi poteri diretti in seno all'Unione.
4. Nei casi di dimissioni, decadenza, sospensione o decesso di uno dei Sindaci componenti la giunta subentra temporaneamente nel Consiglio il Vice-Sindaco o il Commissario Prefettizio nominato a reggere il Comune.

ART. 21 – COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a proporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;
 - a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei Responsabili dei Servizi;
 - ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che ai provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della Dotazione Organica;
 - all'approvazione della Contrattazione Integrativa Decentrata;
 - alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi per l'autonoma gestione da parte dei responsabili;
 - all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti, per legge o dallo Statuto, ad altri organi;
 - all'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione e quello del Rendiconto di Gestione, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 - all'adozione, in caso di urgenza, di deliberazioni di variazione di Bilancio;
 - all'approvazione delle progettazioni e gli atti di natura tecnica non riservati alla competenza del Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze si svolgono in forma non pubblica.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, ed i relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE.

CAPO I

ART. 23 – PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura, di cui al precedente comma 2, esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali autonomi in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili assegnate, al fine di conseguire i risultati attesi.

ART. 24 – PERSONALE

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito, a livello di uffici, mediante la dotazione di attrezzature informatiche e collegamenti telematici interconnessi, ed a livello di servizi esterni attraverso la dotazione di attrezzature che garantiscano un elevato grado di meccanizzazione che garantisca la piena redditività della forza lavoro.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente, nonché ad un corretto utilizzo dello strumento della contrattazione integrativa decentrata. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, da approvare dalla Giunta sulla base degli indirizzi tracciati dal Consiglio, disciplina:
 - La struttura organizzativa
 - La dotazione organica
 - Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio
 - Le forme di raccordo e coordinamento tra i Responsabili della gestione.
4. L'amministrazione dell'Unione deve essere improntata, a livello regolamentare, ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse, attraverso:
 - Una organizzazione del lavoro basata per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti.

- Una attenta analisi della produttività e dei carichi di lavoro in capo a ciascuna unità, improntando lo schema organizzativo alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture, favorendone la interconnessione e la intercambiabilità.
- Una corretta individuazione delle responsabilità collegate ad un elevato grado di autonomia operativa dei soggetti preposti.

CAPO II - IL SEGRETARIO - I FUNZIONARI - I SERVIZI

ART. 25 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti, per durata non eccedente il mandato del Presidente.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.
3. Il Segretario, qualora non venga istituita la figura di Coordinatore Amministrativo, cui competano le seguenti funzioni, sovrintende all'attività dei Funzionari Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, con poteri di avocazione delle funzioni nel caso di accertata inerzia, previa comunicazione al Presidente per l'emissione del decreto temporaneo di nomina. Sostituisce i Responsabili dei Servizi in caso di temporanea assenza dal servizio, assumendone le funzioni gestionali e la rappresentanza esterna dell'Ente. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Il Segretario assume la Responsabilità del Servizio Personale nonché dell'Organizzazione e come tale:
 - Assume la presidenza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata;
 - Rappresenta l'Ente nella stipula dei contratti individuali di lavoro nonché nei contratti per l'attribuzione di funzioni di responsabilità a soggetti esterni all'organigramma dell'Unione.
4. Nei contratti in cui il Segretario è direttamente parte interessata, la rappresentanza dell'Ente nella stipula è assunta dal Presidente.
5. Il Segretario può essere affiancato da un Vice-Segretario, nominato dal Presidente tra il personale dell'Unione e/o dei Comuni aderenti, avente le qualifiche ed i titoli di studio richiesti per la copertura del ruolo di Segretario Comunale. Il Vice-Segretario, in assenza del Segretario, subentra ed esercita tutti i poteri e funzioni attribuiti allo stesso.

ART. 26 – I RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono funzioni e compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico.
2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, nel quadro generale concordato con il Segretario, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia riservata espressamente dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze, poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

4. I Responsabili rappresentano contrattualmente l'Ente nelle materie riservate alla propria competenza, fatto salvo quanto riservato alla specifica competenza di cui all'art. 18 lett. 1).

5. Per il necessario coordinamento dei Responsabili di Servizio, e per il necessario raccordo della struttura tecnica alla struttura politica dell'Unione, può essere istituito il posto di Coordinatore Amministrativo, avente profilo e requisiti che verranno disciplinati dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente; in tale caso, le funzioni in via ordinaria attribuite al Segretario ai sensi del precedente art. 25 comma 3, saranno attribuite al Coordinatore.

ART. 27 – INCARICHI DI RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Il Presidente, sulla base degli indirizzi di organizzazione dati dalla Giunta, e su proposta del Segretario, prepone ai singoli servizi i dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. Per i posti di Responsabile del Servizio di alta specializzazione, e per l'eventuale posto di Coordinatore Amministrativo, per i quali non è riscontrabile la necessaria professionalità all'interno dell'organico dell'Ente, il Presidente può conferire incarico a soggetto esterno, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato. Il provvedimento di affidamento con contratto di diritto privato, essendo eccezionale, deve essere adeguatamente motivato, e la scelta deve essere attuata sulla base di motivazioni di oggettiva utilità per l'Ente, nel caso di scelta fiduciaria, oppure con valutazione di curricula, o attraverso prove selettive atte a valutarne la professionalità richiesta.

3. I Responsabili di cui al comma precedente devono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 28 – LA CONSULTA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. I Responsabili di Servizio, unitamente al Coordinatore Amministrativo qualora istituito, si riuniscono in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.

2. La Consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente ed i Componenti della Giunta.

3. La Consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economico/finanziaria nonché dell'organizzazione dell'Ente, formulando parere preventivo in ordine a:

- bilancio di previsione e relative variazioni,
- piano esecutivo di gestione e degli obiettivi,
- dotazioni organiche,
- ogni altra materia eventualmente prevista dai regolamenti.

4. Qualora ne sia richiesta la presenza, la Consulta partecipa alle riunioni della Giunta Unionale, per garantire il corretto raccordo tra Esecutivo e struttura tecnica.

ART. 29 – GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione garantisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto, alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge per gli Enti Locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

CAPO III – IL CONTROLLO INTERNO

ART. 30 – PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. La disciplina del funzionamento dei controlli interni dell'Unione e dei Comuni aderenti è contenuta in apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 31 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. L'attività di revisione economico finanziaria è esercitata da un Collegio di Revisori del conto eletto dal Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti Locali.

2. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

3. L'Organo di Revisione come sovra costituito esercita le proprie funzioni anche in favore dei Comuni membri.

ART. 32 – CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, sulla base di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. La relazione, contenente i giudizi sul personale valutato, costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge, ed i contratti collettivi di lavoro, subordinano a procedure valutative.

4. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- conoscenza dell'attività del valutato

- partecipazione al procedimento, con acquisizione, in contraddittorio, delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

5. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

ART. 33 – CONTROLLO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI MONOCRATICI

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione proprio delle deliberazioni dell'Ente.

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE

ART. 34 – PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. L'Unione può stipulare apposite convenzioni per estendere, ad Enti Locali non aderenti o ad altri soggetti, la propria attività, e gestire per conto di essi i servizi eventualmente delegati. Le valutazioni economiche della convenzione sono effettuate in via prioritaria dalla Giunta e sottoposte al Consiglio per l'approvazione.
3. L'Unione per la gestione di parziali o specifici aspetti della funzione o servizio, che costruisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri Enti Locali a società strumentali.
4. Le deliberazioni relative sono assunte dal Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

ART. 35 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti Pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, determinandone i tempi, i modi ed il finanziamento relativi all'opera, all'intervento o al progetto oggetto di accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei provvedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia insorgente tra i soggetti partecipanti all'accordo stesso.

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

ART. 36 – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

ART. 37 – ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando, in forma collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

CAPO II – ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 38 – ACCESSO

1. Il Regolamento, nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati all'agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione, per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente alla emissione del provvedimento finale.

ART. 39 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Regolamento determina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguenti all'azione amministrativa dell'Unione, e ne individua il Funzionario Responsabile.

ART. 40 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti, dell'amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare dell'informazione.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quanto altro li riguarda in relazione ad un procedimento amministrativo.

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

ART. 41 – STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, e ad esso devono conformarsi tutti gli atti con valenza normativa.
2. Le proposte di modifica dello Statuto di iniziativa popolare possono essere presentate con sottoscrizione di almeno il trenta per cento, con arrotondamento matematico, degli iscritti alle liste elettorali di ciascun Comune aderente.

ART. 42 – REGOLAMENTI

1. L'Unione emana Regolamenti:

- nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto
 - in tutte le altre materie di competenza
2. Devono comunque essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
 3. Nella fase di avvio dell' Unione, ed in via transitoria nelle more di approvazione dei Regolamenti Unionali, si osserveranno, nelle relative materie e settori, le norme regolamentari adottate dal Comune aderente con maggiore popolazione.

ART. 43 – ADEGUAMENTO A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti a sopravvenute fonti normative, con lo stesso contrastanti, devono essere apportati entro centoventi giorni dalla loro entrata in vigore. Nelle more di approvazione degli adeguamenti, le norme statutarie contrastanti con le nuove norme generali sono inapplicabili fin dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sandigliano.

TABELLA "A" ALLEGATA ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEL BIELLESE CENTRALE
ESTENSIONE TERRITORIALE ED ENTITA' DEMOGRAFICA DEI COMUNI ADERENTI

ESTENSIONE TERRITORIALE COMUNI ADERENTI

Comune Arrotondata	Estensione in kmq
BORRIANA	5,35
CERRIONE	27,99
PONDERANO	7,05
SANDIGLIANO	10,22
TOTALE	50,61

ABITANTI COMUNI ADERENTI AL CENSIMENTO 2011

Comune	n. abitanti
BORRIANA	899
CERRIONE	2907
PONDERANO	3904
SANDIGLIANO	2757
TOTALE	10467